



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2471

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Organizzazione del "sistema provinciale di certificazione delle competenze", art. 7 L.P. 1 luglio 2013, n. 10. Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze.

Il giorno **29 Dicembre 2016** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE

CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

come noto la strategia europea per la crescita lanciata nel 2010 - Europa 2020, mira a sostenere uno sviluppo intelligente e sostenibile attraverso alcuni obiettivi prioritari quali la riduzione al di sotto del 10% del tasso degli abbandoni scolastici, l'innalzamento ad almeno il 40% del numero di giovani con un'istruzione universitaria o equivalente, la riduzione di almeno 20 milioni del numero di persone a rischio, in stato di povertà o emarginazione sociale;

in questa prospettiva si colloca il forte impulso a implementare, all'interno degli Stati membri e delle loro Regioni, sistemi in grado di favorire la mobilità e il riconoscimento dei titoli di studio nonché di valorizzazione delle competenze acquisite in ambito informale e non formale;

è di recente approvazione la comunicazione della nuova agenda per le competenze (*New Skill Agenda for Europe*, 10 giugno 2016 COM(2016) 381 *final*) con nuove implicazioni per l'attuazione dei sistemi di certificazione delle competenze;

l'approvazione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze", aveva introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, a seguito della raccomandazione del Consiglio d'Europa del 20 dicembre 2012, l'obiettivo della valorizzazione delle competenze professionali e la loro riconoscibilità e trasferibilità;

è in tale quadro che si colloca la legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10, "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze" la quale all'articolo 1, terzo comma, impegna la Provincia a garantire "il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, al fine di assicurare alla persona la partecipazione attiva e consapevole nella società e nel lavoro, l'autorealizzazione, la coesione sociale e il dialogo interculturale";

l'art. 7 della medesima legge, prevede che la Giunta provinciale definisca i criteri e le modalità di erogazione dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze acquisite nei vari contesti di apprendimento, i criteri e le modalità di valutazione delle competenze e la loro attestazione, individuando nella Giunta provinciale l'organo cui compete definire le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di validazione e certificazione delle competenze, compresi gli eventuali costi a carico dei beneficiari dei servizi, i criteri, i tempi e le modalità di registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo provinciale;

in applicazione del citato D.Lgs 13/2013 fu sottoscritta il 22 gennaio 2015, l'intesa tra lo Stato e le Regioni e Province autonome, diretta a definire il quadro operativo del riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;

il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni

professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13" recepisce la sopracitata intesa definendo i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

la Provincia autonoma di Trento, come si evince nel programma operativo 2014-2020 (obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"), sostiene l'investimento sulla qualità del capitale umano, dando particolare rilievo al rafforzamento e allo sviluppo delle competenze, al fine di: favorire l'accesso al mercato del lavoro di donne e uomini non più in giovane età e con bassa scolarità; facilitare opportunità di mobilità nonché di riconoscimento delle competenze anche in una prospettiva di sostegno al successo formativo; supportare la competitività delle imprese trentine attraverso una maggiore trasparenza delle competenze della forza lavoro disponibile potenziando la corrispondenza tra le competenze offerte e quelle richieste dal lavoro nonché il trasferimento di competenze tra le aziende e tra i settori economici; sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze, chiave strategica dei processi di cambiamento e di rafforzamento delle professionalità dei lavoratori;

in tal senso il sistema di certificazione delle competenze può rappresentare attraverso la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali, il punto di raccordo tra le politiche di istruzione e formazione, occupabilità e lavoro, cittadinanza attiva e welfare;

ciò dovrà avvenire in raccordo con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e il quadro europeo delle qualifiche (EQF);

pertanto, considerato che il processo avviato in questi anni, in applicazione della L.P. 10/2013, ha visto il coinvolgimento delle parti interessate (dipartimenti provinciali, organizzazioni sindacali, organizzazione datoriali, enti di istruzione e formazione) al fine di promuovere azioni sperimentali di validazione e certificazione delle competenze (di cui alle deliberazioni della G.P. n. 2526/2013; n. 214/2014; n. 1997/2015; n. 1649/2014; n. 858/2015; n. 972/2016; n. 2080/2016, n. 2372/2016) utili alla definizione del sistema provinciale, si propone:

- di approvare il documento, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che ancorché in prima applicazione, disciplina il "Sistema provinciale di certificazione delle competenze" ponendo al centro il cittadino rispetto alla cui soddisfazione, quale beneficiario del servizio, saranno legati gli sviluppi e il perfezionamento del sistema;
- di avvalersi, in prima attuazione della Legge provinciale 1 luglio 2013 n. 10, delle previsioni di cui all'allegato 5 del D.M. 30 giugno 2015, nello specifico di considerare il processo di individuazione e validazione delle competenze non come servizio autonomo ma come servizio integrato in un unico servizio di validazione e certificazione;
- di quantificare il valore economico delle prestazioni del servizio di certificazione - nelle more della definizione delle Linee guida nazionali di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 - sulla base del modello applicato per la realizzazione del Programma europeo Yuoth Garantee (Garanzia Giovani), prendendo a riferimento la durata e il costo unitario standard stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale 17 aprile 2014, n. 607, indicati alla scheda 1C "Orientamento Specialistico", in quanto ha per oggetto attività assimilabili ai servizi qui disciplinati, adottando il valore massimo orario riconoscibile pari a 34,00 euro (oltre IVA se dovuta) e considerando come durata massima del servizio 10 ore, iessendo detti servizi sono comprensivi anche delle attività di costruzione accompagnata e di eventuale aggiornamento del dossier individuale, stabilendo quindi quale valore massimo

riconosciuto per ogni risultato (dossier individuale chiuso e documento di trasparenza redatto) l'ammontare totale di 340,00 euro (più IVA se dovuta). Tale valore è di riferimento per la prima attuazione del sistema di certificazione provinciale e potrà essere oggetto di rimodulazione sulla base delle risultanze via, via emerse.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa e il parere positivo espresso dal Servizio Europa prot. n. S139/2016/704322/7.3/FP;
- vista la propria deliberazione avente ad oggetto *“Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n.188 16 febbraio 2015: adozione del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 9 L.P- 10/2013) e assunzione di profili di qualificazione professionale e delle specializzazioni tecniche superiori.”* approvata in data odierna;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige;
- visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2013, n.10;
- visto il D.M. del 30 giugno 2015;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'art. 7 della legge provinciale 10 del 2013, il documento “Sistema provinciale di certificazione delle competenze”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare al dirigente del Dipartimento della conoscenza l'assunzione degli atti conseguenti l'applicazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse FSE di cui al Piano operativo provinciale 2014-2020 e in particolare a quanto previsto sul capitolo 256860 del documento tecnico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 - Standard sistema certificazione

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Sistema provinciale di certificazione delle competenze

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 BENEFICIARI

ART. 4 ENTE TITOLARE ED ENTI TITOLATI

ART. 5 FASI DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 7 IDENTIFICAZIONE

ART. 8 VALUTAZIONE

ART. 9 ATTESTAZIONE

ART. 10 SISTEMA INFORMATIVO

ART. 11 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

ART. 12 REQUISITI ED ATTIVITA' DELLE RISORSE PROFESSIONALI

ART. 13 LINEE GUIDA

ART. 14 CONTROLLO E MONITORAGGIO A TUTELA E GARANZIA DEI SERVIZI

ART. 15 VALORE ECONOMICO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

ART. 16 MISURE DI INFORMAZIONE

ART. 17 ATTESTAZIONI SPERIMENTALI RILASCIATE

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 7 comma 1, della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 “Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze”, il presente disciplinare individua gli standard minimi di servizio del sistema provinciale di certificazione delle competenze. In particolare definisce:

- a) le modalità di erogazione dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali come previsto dall'articolo 5 comma 1 della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10;
- b) le modalità di valutazione delle competenze nonché di attestazione delle competenze validate o certificate;
- c) le condizioni di fruizione e di garanzia dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze, compresi gli eventuali costi a carico dei beneficiari dei servizi;
- d) le modalità di registrazione dei documenti di validazione e di certificazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Questo disciplinare si applica ai servizi di validazione e certificazione delle competenze di cui al “Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali” e alla “Sezione delle Specializzazioni tecniche superiori” del “Quadro dei titoli di istruzione e formazione” del “Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” (articolo 9 della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10), di seguito denominato Repertorio provinciale.

Art. 3

Beneficiari

1. Destinatari dei servizi previsti dal sistema di certificazione sono le persone che, nell'ambito di diversi contesti di apprendimento formale, non formale e informale, così come definiti

dall'art. 2 della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10, dimostrino o auto-dichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento adeguate e pertinenti rispetto alle qualificazioni professionali di riferimento per la valutazione.

2. L'espressione di un interesse e la presenza di esperienza costituiscono requisiti per l'accesso ai servizi del sistema di certificazione.

Art. 4

Ente titolare ed enti titolati

1. L'attività dell'ente pubblico titolare di cui all'articolo 2, c. 1 lettera f) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è esercitata dalla struttura provinciale competente in materia di certificazione delle competenze, di seguito struttura provinciale competente, quale riferimento unitario per i Dipartimenti provinciali coinvolti. Alla medesima competono le seguenti funzioni:
 - a) gestione, implementazione e aggiornamento del repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
 - b) gestione del sistema informativo di supporto al sistema di certificazione;
 - c) gestione del sistema di accreditamento degli enti titolati all'erogazione dei servizi del sistema di certificazione delle competenze;
 - d) tenuta del registro provinciale dei certificati rilasciati ai sensi del presente disciplinare;
 - e) coordinamento, finanziamento, monitoraggio e controllo dei servizi del sistema di certificazione delle competenze nonché promozione dell'attività formativa volta alla qualificazione del sistema;
 - f) attività di informazione alla cittadinanza in ordine alle opportunità offerte dal sistema provinciale dei servizi di certificazione delle competenze.
2. Sono enti titolati all'erogazione dei servizi a supporto del sistema provinciale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 8 comma 3 della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10, gli enti accreditati o autorizzati dalla Provincia.

Art. 5

Fasi del processo di erogazione del servizio

1. Il processo di erogazione del servizio di validazione e certificazione delle competenze si articola nelle seguenti fasi:
 - a) accesso al servizio;
 - b) identificazione;
 - c) valutazione;
 - d) attestazione.

Art. 6

Accesso al servizio

1. La fase di accesso al servizio è volta a fornire alla persona informazioni generali sui servizi e sulle attività del sistema di certificazione. Tale fase è finalizzata all'accoglienza e all'accompagnamento dell'utente da parte dell'ente titolato, il quale fornisce informazioni sul processo di riconoscimento delle competenze, sulla sua articolazione, le sue regole, i risultati e relativo valore, al fine di favorirne una partecipazione attiva e consapevole. La persona interessata alla validazione e certificazione delle competenze accede al servizio mediante domanda presso gli enti titolati di cui al comma 2, dell'art. 4.

Art. 7
Identificazione

1. La fase di identificazione, propedeutica alla valutazione è finalizzata a identificare, documentare e formalizzare gli apprendimenti acquisiti, in termini di conoscenze, abilità, e competenze associabili alla qualificazione professionale di riferimento per la valutazione.
2. E' prevista la costruzione del Dossier individuale dell'utente e l'elaborazione del relativo Documento di trasparenza a supporto dell'individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite, con valore di attestazione di parte prima avvalorata sulla base dell'esperienza effettivamente maturata.
3. A conclusione della fase di identificazione, il Dossier individuale e il Documento di trasparenza sono consegnati all'utente.
4. L'utente può accedere alla fase successiva solo qualora il documento di trasparenza identifichi elementi (apprendimenti ed evidenze) associabili a ciascuna delle competenze della qualificazione professionale di riferimento. Diversamente, il referente del documento di trasparenza esplicita all'utente le carenze, in termini di apprendimento e relative evidenze, da soddisfare e da documentare attraverso un successivo aggiornamento del dossier individuale, quale condizione necessaria per essere ammessi alla fase di valutazione.

Art. 8
Valutazione

1. La fase di valutazione ha l'obiettivo di accertare il possesso da parte dell'utente delle competenze riconducibili alla qualificazione professionale di riferimento e di riconoscerle formalmente. Sono previste le seguenti attività:
 - esame tecnico della documentazione pervenuta (Dossier individuale, Documento di trasparenza) con valutazione della quantità e qualità tecnica (valore e pertinenza) della stessa;
 - eventuale valutazione diretta, effettuata attraverso una prova prestazionale effettuata nelle forme decise dalla Commissione di valutazione, di cui al successivo articolo 11, ovvero prova pratica, *project work*, colloquio tecnico.
2. A conclusione della fase di valutazione, sulla base degli esiti, è rilasciato:
 - a) un certificato con valore di parte terza, qualora sono state riconosciute formalmente tutte le competenze della qualificazione professionale di riferimento.
 - b) un documento di validazione in riferimento alle sole competenze effettivamente riconosciute, spendibile ai fini dell'ottenimento di eventuali successivi certificati.
3. Il certificato e il documento di validazione possono, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 30/06/2015 e per gli effetti del presente disciplinare, essere utilizzati per l'ottenimento di crediti in relazione ai percorsi formali di istruzione e formazione. In merito ai criteri di concessione dei crediti formativi si pronuncia l'istituzione scolastica e formativa.

Art. 9
Attestazione

1. La fase di attestazione riguarda la stesura, il rilascio e la registrazione del Certificato o del Documento di validazione.

2. La predisposizione del Certificato o del Documento di validazione è effettuata a cura dell'ente titolato, secondo le disposizioni della struttura provinciale competente.
3. Questa fase prevede:
 - a) la predisposizione del Certificato o del Documento di validazione, in conformità agli standard di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, nonché al modello esemplificativo di cui, rispettivamente, all'allegato 7 e all'allegato 6 del decreto interministeriale 30 giugno 2015;
 - b) il rilascio all'utente del Certificato e/o del Documento di validazione;
 - c) la registrazione dei documenti nel sistema informativo di cui al successivo articolo 10.

Art. 10

Sistema informativo

1. Il sistema provinciale di certificazione delle competenze è supportato da un sistema informativo funzionale alla gestione:
 - a) del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
 - b) del Registro provinciale dei certificati rilasciati ai sensi della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10;
 - c) del sistema dei servizi di certificazione;
 - d) del sistema accreditamento degli enti titolati;
 - e) della comunicazione anche on line dedicata al sistema provinciale di certificazione delle competenze.

Art. 11

Commissione di valutazione

1. La fase di valutazione di cui all'articolo 8 per il formale riconoscimento delle competenze è demandata a una Commissione di valutazione nominata dalla struttura provinciale competente di cui all'articolo 4, comma 1, nel pieno rispetto dei principi di collegialità, terzietà, oggettività e indipendenza.
2. La Commissione è costituita dalle seguenti risorse professionali:
 - a) Responsabile di metodo: esperto nella pianificazione e realizzazione delle attività valutative con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici; presidia la qualità, la garanzia, la pianificazione e realizzazione delle attività valutative. Nella Commissione esercita il ruolo di Presidente. E' scelto direttamente dalla struttura provinciale competente in materia di certificazione delle competenze, prioritariamente tra funzionari pubblici specificatamente formati all'esercizio della funzione e/o ricorrendo a esperti esterni di comprovata esperienza in riferimento alle metodologie di processo dei servizi di certificazione e nel rispetto dei requisiti professionali di cui al successivo art. 12;
 - b) Referente di contenuto professionale: esperto rispetto alla qualificazione professionale oggetto di certificazione; è scelto nel rispetto dei requisiti professionali richiesti di cui al successivo art. 12 e per il possesso di competenze rilevanti e significative in riferimento agli standard professionali oggetto della valutazione. E' segnalato, per la sua nomina da parte della struttura provinciale competente in materia, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese del settore economico-professionale di riferimento della qualificazione;
 - c) il Referente del documento di trasparenza: esperto nelle pratiche di individuazione e messa in trasparenza delle competenze; è messo a disposizione dall'ente titolato, rispettando i requisiti professionali richiesti di cui al successivo art. 12. Il Referente è chiamato a illustrare in sede di valutazione, le associazioni tra gli elementi connotativi, lo standard professionale e gli elementi connotativi dell'esperienza, rappresentate dal Documento di

trasparenza. Il Referente del documento di trasparenza partecipa alle attività della Commissione senza diritto di voto.

3. Su motivata richiesta dalle associazioni di rappresentanza delle imprese del settore economico-professionale di riferimento della qualificazione, la Commissione può essere integrata fino ad un massimo di tre referenti di contenuto professionale.
4. La Commissione delibera il giudizio finale della valutazione all'unanimità.
5. Al presidente e ai referenti di contesto sono riconosciuti i compensi previsti dalla disciplina provinciale in vigore in materia di commissioni d'esame in ambito di istruzione e formazione.
6. La segreteria tecnica della commissione è assicurata dal soggetto titolato cui compete la gestione e la cura del procedimento di valutazione e la tenuta e conservazione della relativa documentazione.
7. Le eventuali istanze di riesame dei lavori della Commissione sono presentate al soggetto titolato.

Art. 12

Requisiti e attività delle risorse professionali

1. Sono definiti di seguito i requisiti e le attività delle garantite dalle risorse professionali coinvolte nella fase di valutazione.
 - a) Responsabile di metodo: ha un livello di professionalità corrispondente almeno a un V° livello EQF di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008. Il responsabile di metodo cura gli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della certificazione, nello specifico svolge le seguenti attività essenziali:
 - pianificazione del processo di valutazione delle competenze;
 - cura della tracciabilità dell'intero percorso;
 - partecipazione alla definizione degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione;
 - partecipazione alla progettazione delle procedure di prova di verifica;
 - partecipazione alla definizione dei criteri di valutazione;
 - partecipazione alla realizzazione delle procedure e delle prove di verifica;
 - partecipazione alla valutazione della documentazione in ingresso al processo valutativo.
 - b) Responsabile di contenuto professionale: ha un livello di professionalità variabile in funzione dei contenuti professionali oggetto di valutazione e possiede almeno cinque anni di esperienza pertinente ai contenuti della valutazione, esercitata anche non in via continuativa negli ultimi dieci anni. Il responsabile di contenuto professionale cura la progettazione e realizzazione delle prove di valutazione tecnico-settoriale delle competenze, nello specifico svolge le seguenti attività essenziali:
 - valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso;
 - definizione degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione;
 - definizione dei criteri di valutazione;
 - progettazione, preparazione e realizzazione di prove di valutazione;
 - formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura.
 - c) Referente documento di trasparenza: ha un livello di professionalità corrispondente almeno a un IV° livello EQF di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento

permanente del 23 aprile 2008. Il referente del documento di trasparenza supporta l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, nello specifico svolge le seguenti attività essenziali:

- supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio;
- predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per la gestione del procedimento;
- gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti;
- pianificazione di incontri;
- conduzione di colloqui individuali;
- identificazione e formalizzazione delle competenze individuate;
- supporto alla composizione del dossier individuale;
- redazione del documento di trasparenza.

Art. 13
Linee guida

1. La struttura provinciale competente in materia di certificazione adotta le linee guida funzionali all'erogazione dei servizi di certificazione delle competenze. Nello specifico, le linee guida contengono indicazioni tecnico-metodologiche per l'operatività dei servizi ivi compresi gli strumenti (protocolli e strumenti di intervista, *format* del dossier individuale, *format* del documento di trasparenza, griglie di valutazione delle evidenze, *format* dei verbali di rendicontazione delle attività valutative), i criteri metodologici e le modalità di valutazione delle competenze, le modalità di monitoraggio e controllo dei servizi e gli eventuali indicatori di riferimento.
2. Le linee guida sono assunte dal dirigente della struttura provinciale competente.

Art. 14
Controllo e monitoraggio a tutela e garanzia dei servizi

1. La struttura provinciale competente realizza il controllo e il monitoraggio periodico a tutela e garanzia dei servizi di certificazione delle competenze, volti ad assicurarne il miglioramento in termini di qualità, efficacia ed efficienza nonché la conformità agli standard di processo stabiliti dal presente disciplinare.
2. Le attività di controllo e monitoraggio sono realizzate anche sulla scorta del primo quadro di indicatori di conformità di cui all'Allegato 5 del Decreto ministeriale del 30 giugno 2015, eventualmente adattati alle specificità del sistema provinciale secondo quanto riportato dalle linee guida di cui al precedente art. 13.
3. Alle attività di monitoraggio contribuiscono i soggetti titolati all'erogazione mediante il conferimento dei dati relativi ai servizi stessi e trattati sulla base di quanto previsto dall'Allegato 5 del Decreto ministeriale del 30 giugno 2015.

Art. 15

Valore economico delle prestazioni di servizio

1. Il valore economico delle prestazioni di servizio erogate dagli enti titolati, sono riconosciute sulla base del risultato ossia a “dossier individuale” concluso e “documento di trasparenza” redatto e sottoscritto dall’utente al termine della fase di identificazione.
2. Il valore economico massimo riconosciuto a risultato (dossier individuale e documento di trasparenza) quale costo del servizio reso è determinato in euro 340,00 più IVA se dovuta, preso atto della durata massima stimata dei servizi resi, pari a 10 ore, ivi compreso l’eventuale aggiornamento dei documenti di cui all’art. 7.
3. Il costo del servizio previsto dal sistema di certificazione delle competenze è a carico del richiedente. La Giunta provinciale può determinare forme di compartecipazione al costo del servizio in ragione della situazione economica patrimoniale del richiedente al fine di sostenere politiche attive di riqualificazione e di mobilità professionale.

Art. 16

Misure di informazione

1. L’attività di informazione al cittadino sui servizi del sistema di certificazione delle competenze, ai sensi del comma 5, art. 8 della L.P. 10/2013, è garantita oltre che dalla struttura provinciale competente, dagli enti titolati, dalle strutture pubbliche operanti nell’ambito dell’incontro domanda e offerta di lavoro e, in generale, dalle strutture provinciali preposte all’erogazione di informazioni al cittadino.

Art. 17

Attestazioni sperimentali rilasciate

1. I documenti di validazione rilasciati ai sensi dell’art. 14 della Legge provinciale 10/2013, in esito alle sperimentazioni di cui alle deliberazioni della G.P. n. 2526/2013; n. 214/2014; n. 1997/2015; n. 1649/2014; hanno valore di parte terza parimenti ai certificati di cui all’art. 8, comma 2, lettera a).